

STATUTO SOCIALE

“ATLETICA RIVAROLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e al decreto legislativo 460/1997, l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata **“ATLETICA RIVAROLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”** siglabile come **“ATLETICA RIVAROLO A.S.D.”**.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Via Triste n. 84, Rivarolo Canavese (TO).

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha finalità di lucro, è aconfessionale, apartitica e basata su criteri di democrazia interna. Essa si attiva grazie alla spontanea e comune volontà di persone intenzionate a svolgere attività sportive dilettantistiche e motorie intese come mezzo di formazione psico - fisica e morale e come strumento per intrattenere i bambini, i giovani, gli anziani e interi nuclei familiari durante il loro tempo libero. L'Associazione rifiuta ogni forma di discriminazione economica e sociale e non ricollega in alcun modo la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Mediante l'uso e la gestione di attrezzature e strutture sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo e alla promozione delle attività sportive dilettantistiche in ogni loro forma, amatoriale e anche agonistica. Essa si propone di operare nello sport dilettantistico, in particolare nel settore dell'atletica leggera oltre che della ginnastica in tutte le sue varie manifestazioni ed articolazioni. L'Associazione, a puro titolo esemplificativo e con l'obiettivo di includere tutti i soggetti desiderosi di dividerne lo spirito, potrà organizzare l'attività didattica per l'avvio, il perfezionamento e l'aggiornamento nei settori di riferimento, momenti di aggregazione e coinvolgimento, feste fra i Soci e gestire impianti sportivi e strutture

destinate a facilitare la socializzazione e il ritrovo degli iscritti, curando eventualmente anche la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci stessi. L'Associazione potrà proporre attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nei settori di riferimento, collaborando eventualmente con diversi Enti di natura pubblica e/o privata presenti sul territorio, con l'obiettivo di stimolare e aggregare energie per fare cultura sportiva e trasferire buone prassi. Per raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà promuovere ed organizzare percorsi educativi, corsi, incontri, conferenze, rassegne, mostre ed eventi, stage, centri di studio, seminari, workshop, serate tematiche e fiere negli ambiti di interesse sociale (sia in Italia che all'estero). Potranno anche essere realizzate pubblicazioni, CD, volantini, gadget, webinar, canali didattici su televisioni locali o dedicati in Live-streaming via Internet, videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, aprire siti Internet, aderire a social networks o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse sociale. L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti, direttive e quanto deliberato dai competenti organi del CIO, del CONI nonché degli Enti di promozione e delle Federazioni sportive nazionali cui deliberasse di aderire con decisione dell'assemblea sociale in base alla specifica attività svolta, nell'ambito dei propri fini istituzionali. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a meno che tale possibilità sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività sportive di cui al presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - SOCI

L'Associazione concede la qualifica di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e accettano lo Statuto sociale, portando con continuità il loro contributo. I Soci hanno poteri e responsabilità sociali precisate da apposito regolamento, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e

passivo. I Soci sono in numero indeterminato e se maggiorenni hanno il diritto di voto per approvare o modificare Statuto e regolamenti, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di candidarsi alle cariche sociali, e ha diritto ad un voto. E' esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell'approvazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sociale.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti e di Associazioni, da lasciti, donazioni e atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive e connesse, nonché dalle gestioni accessorie eventualmente organizzate dall'Associazione stessa e da altre entrate compatibili con i fini sociali. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) fare richiesta alla segreteria dell'Associazione compilando l'apposito modulo;
- b) accettare le norme del presente Statuto;
- c) versare la quota associativa a seguito dell'approvazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità

stabilite nell'apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni, Enti e Organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun Socio, e ciascun Socio ha diritto ad un voto.

ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce comprovato ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni, o comunque entro i termini previsti dalle normative di legge vigenti. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre.

ART. 10 - ORGANI

Gli organi direttivi e tecnici dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

ART. 12 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, e per essi sussiste il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, c.c. Non è ammessa la partecipazione all'assemblea per delega.

ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci:

- a) delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione del Sodalizio;
- b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il mese di aprile;
- c) elegge il Consiglio Direttivo;
- d) delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto;
- e) approva e modifica i regolamenti.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, compresi i bilanci approvati, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni Socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità del Consiglio Direttivo, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione può avvenire alternativamente mediante

apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione, indicando l'ordine del giorno, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web (anch'essa riportata almeno quindici giorni prima della data di convocazione, indicando l'ordine del giorno), oppure con l'utilizzo della posta elettronica (certificata o meno).

ART. 15 - VALIDITA' ASSEMBLEARE

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

ART. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche dello Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per modificare lo Statuto sociale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra due e sette. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, e gli amministratori non potranno ricoprire cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche aventi le stesse finalità. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte l'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda espressamente. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- | | | |
|--|--|--|
| | a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione; | |
| | b) attua le deliberazioni dell'Assemblea; | |
| | c) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci; | |
| | d) predispone, entro 90 giorni dalla chiusura dell'anno sociale, il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma; | |
| | e) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'ente; | |
| | f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali; | |
| | g) convoca l'Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie; | |
| | h) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci. | |

ART. 19 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio, mantiene i contatti con il Coni, le Federazioni sportive e gli altri soggetti, pubblici e privati. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

ART. 20 - RESPONSABILITA'

Il Consiglio Direttivo risponde solidalmente del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, secondo le vigenti normative di legge.

ART. 21 - REVISORI DEI CONTI

Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate dai Revisori dei Conti, eletti in numero di uno o di tre dall'Assemblea ogni quattro anni. Esplicano il mandato loro affidato in conformità delle attribuzioni dei Sindaci in genere, secondo le leggi vigenti.

Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, i Revisori convocheranno l'Assemblea per le dovute comunicazioni. La nomina dei Revisori è eventuale e la decisione in merito è rimessa all'Assemblea, che ne valuta l'opportunità.

ART. 22 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 23 - SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori disciplinati da specifici Regolamenti che faranno parte integrante del presente Atto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò si renda opportuno per meglio conseguire gli scopi sociali.

ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i Soci, e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 25 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i quattro quinti dei Soci e comunque secondo le norme del Codice Civile. Le eventuali attività, le attrezzature, premi e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno

devolute a fini sportivi, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662 e rispettati gli altri eventuali vincoli di legge.

ART. 26 - NORMA FINALE

Ricorrendone i presupposti, l'Associazione potrà essere trasformata in società di capitali senza scopo di lucro operante nel settore di riferimento. Per quanto non previsto specificamente dal presente Statuto, valgono le norme statutarie e regolamentari degli Enti e Federazioni di appartenenza, nonché le disposizioni dettate dal Codice Civile e da leggi speciali.